(N. 315)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(PELLA)

di concerto col Ministro della Pubblica Istruzione

(SEGNI)

e col Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1953

Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, già presentato a questa Assemblea e successivamente decaduto in seguito alla cessazione della decorsa Legislatura, è stato elaborato da una apposita commissione interministeriale di cui vennero chiamati a far parte i rappresentanti dei tre Ministeri interessati, affari esteri, pubblica istruzione, tesoro, nonchè della Corte dei conti.

Non sarà inutile far rilevare subito l'urgenza del provvedimento in questione e a tal fine è sufficiente ricordare che la legge 9 ottobre 1951, n. 1570, sul trattamento economico del personale insegnante all'estero, entrata in in vigore il 1° maggio 1947, ha cessato di aver efficacia il 30 aprile 1949; detta legge aveva infatti lo scopo di sanare una situazione di fatto verificatasi nel passato, piuttosto che quello di provvedere all'avvenire. Per tal motivo con l'articolo 19 del nuovo disegno di legge si è dovuto stabilire che il medesimo abbia effetto dal 1° luglio 1951 e che le disposizioni di cui alla citata legge 9 ottobre 1951 continuino ad avere vigore fino al 30 giugno 1951.

Nella sostanza il nuovo trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche alll'estero non presenta differenze notevoli in confronto a quello stabilito dalla precedente legislazione in materia. La Commissione, infatti, attenendosi alla prassi già in uso, nella elaborazione del nuovo disegno

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

di legge, ha tenuto presente l'opportunità di uniformarsi – salva la diversità delle funzioni e quindi delle esigenze economiche – alle disposizioni contenute nella legge 4 gennaio 1951, n. 13, relativa al trattamento economico del personale diplomatico-consolare in servizio all'estero.

In particolare si rileva:

Articolo 1. – Non presenta innovazioni nei confronti della legislazione precedente.

Articolo 2. – Stabilisce che debba annualmente fissarsi il contingente numerico del personale insegnante in servizio all'estero. La disposizione è dovuta al fatto che non esistendo un organico del personale in questione, solo mediante un provvedimento come quello previsto dal presente articolo il Ministero del tesoro viene posto in grado di valutare l'entità della spesa relativa.

Articolo 3. – Vedi articolo 1.

Articolo 4. – Il disposto del presente articolo, con il quale si stabiliscono le modalità da seguire per le eventuali maggiorazioni o riduzioni dell'assegno di sede al personale in servizio in Libia ed in Eritrea, fa eccezione alla norma generale di uniformare il trattamento economico del personale insegnante a quello del personale diplomatico-consolare: si è infatti ritenuto che la situazione di quei paesi, in cui il numero degli insegnanti italiani è particolarmente rilevante, imponesse speciali cautele nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato.

Articoli 5, 6, 7 e 8. – Vedi articolo 1.

Articolo 9. – È parso necessario stabilire, con il secondo comma di questo articolo, che non spetti assegno di sede al personale che usufruisca di congedo ordinario prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di assunzione du funzioni all'estero.

Articolo 10. – In base ad una più esatta valutazione della natura del servizio all'estero, è stata soppressa la disposizione di cui all'articolo 9 della legge 9 ottobre 1951, n. 1570, relativa alla retribuzione per ore di lezione eccedenti quelle del normale orario.

Articolo 11. – Vedi articolo 1.

Articolo 12. – La precedente legislazione prevedeva la corresponsione dell'indennità di prima sistemazione una sola volta nella vita: pur con opportune limitazioni è stata qui più equamente regolata tale materia.

Articoli 13 e 14. – Vedi articolo 1.

Articolo 15. – In conformità di quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, si è modificata la disposizione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 13 della legge 9 ottobre 1951 che limitava al personale di grado VII il diritto al rimborso del biglietto di viaggo in prima classe. Viene inoltre stabilita la facoltà di servirsi del mezzo aereo per i viaggi intercontinentali, facilitando così il personale senza aggravio finanziario per lo Stato. È infine previsto il rimborso per le spese di trasporto del bagaglio limitatamente a 100 chilogrammi.

Articoli 16, 17 e 18. – Vedi articolo 1.

Articolo 19. – Per evitare una *vacatio legis* si stabilisce che le disposizioni di cui alla legge 9 ottobre 1951, n. 1570, abbiano vigore fino al 30 giugno 1951 e che la presente legge abbia effetto dal 1° luglio 1951.

Onorevoli colleghi,

L'approvazione da parte del Parlamento del presente disegno di legge è attesa con vivissima impazienza tanto dagli interessati quanto dagli Uffici che li amministrano e da quelli che esercitano il controllo dei vari atti e provvedimenti relativi al personale in questione.

Da troppo tempo, e cioè dal 30 aprile 1949, mancano infatti norme di legge su una materia che, ovviamente, è di importanza fondamentale per la vita di centinaia e centinaia di famiglie. Tale carenza si è verificata per il fatto che la legge 9 ottobre 1951, n. 1570, aveva efficacia, come anzi detto, soltanto per il periodo 1° maggio 1947-30 aprile 1949, con la conseguenza che un numero considerevole di provvedimenti relativi al personale il quale, anche dopo quella data, ha prestato e presta tuttora servizio all'estero, non ha potuto avere regolare corso. Ciò ha prodotto un evidente danno agli interessati e ha creato serie difficoltà agli Uffici i quali si trovano oggi di fronte a un cumulo di situazioni da regolarizzare.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il personale di ruolo addetto alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero, a norma del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, percepisce:

a) lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto;

b) l'assegno di sede con le eventuali maggiorazioni o riduzioni;

c) le indennità eventuali che gli possono spettare in forza delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 2.

Il contingente numerico del personale di ruolo e non di ruolo da adibire alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero è stabilito annualmente con decreti del Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri interessati e con quello del tesoro.

Art. 3.

Gli assegni di sede di cui all'articolo 1, lettera *b*), sono costituiti:

a) dagli assegni base indicati nell'allegata tabella *A*, vistata dai Ministro per gli affari esteri e da quello per il tesoro;

b) dalle maggiorazioni o dalle riduzioni, relative alle singole sedi, risultanti dai coefficienti determinati per il personale diplomatico e consolare a norma dell'articolo 3, lettera *b*), della legge 4 gennaio 1951, n. 13; per le sedi ove siano stabiliti più coefficienti si applica il coefficiente più favorevole fra quelli assegnati per le qualifiche che non siano di ambasciatore, ministro, console generale, consigliere commerciale, consigliere di emigrazione, primo segretario.

Qualora l'attività culturale e scolastica si svolga in sede diversa da quella di residenza della Rappresentanza diplomatica o consolare, i coefficienti saranno determinati di comune accordo tra il Ministero degli affari esteri e quello del tesoro, in relazione alla situazione locale, ma non potranno in nessun caso essere superiori a quelli previsti per l'ufficio diplomatico o consolare nella cui giurisdizione si trova l'istituzione culturale o scolastica.

Art. 4.

Per il personale in servizio nelle istituzioni culturali e scolastiche in Libia ed in Eritrea le eventuali maggiorazioni o riduzioni degli assegni di sede sono determinate, anzichè secondo la lettera *b*) dell'articolo 3, mediante appositi decreti del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 24 della legge 4 gennaio 1951, n. 13.

Art. 5.

Gli assegni di cui all'unita tabella *A*, maggiorati o diminuiti ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, competono ai coniugati purchè non separati legalmente ed a coloro che abbiano solo figli a carico.

Gli assegni stessi sono ridotti del 20 per cento per i celibi o vedovi senza prole e sono invece aumentati, per i coniugi non separati legalmente, del 4 per cento per ogni figlio a carico.

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo s'intendono a carico i figli minorenni e quelli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attività.

Art. 6.

Gli assegni determinati a norma degli articoli precedenti, anche in relazione allo stato di famiglia ed al carico dei figli, sono ridotti:

a) per il personale maschile del 10 per cento se la moglie sia dipendente statale;

b) per il personale femminile coniugato del 50 per cento se il marito risiede nello stesso Stato estero o del 20 per cento se risiede altrove.

Le riduzioni di cui alla lettera *b*) non si applicano quando il marito sia assolutamente e permanentemente inabile a qualsiasi proficua attività e privo di mezzi per il mantenimento proprio e della famiglia.

Art. 7.

Qualora il personale considerato dalla presente legge percepisca retribuzioni o assegni da Governi stranieri oppure da enti italiani o stranieri, l'assegno di sede è ridotto di una somma pari all'importo globale delle retribuzioni o assegni stessi.

Art. 8.

Gli assegni da corrispondere al personale in servizio all'estero, indicati nell'allegata tabella *A*, maggiorati o diminuiti in base alle disposizioni contenute negli articoli precedenti e le indennità di cui alla tabella *B*, sono pagati nella valuta e secondo il rapporto fisso di ragguaglio stabilito per ciascuna sede con i decreti di cui all'articolo 6 della legge 4 gennaio 1951, n. 13.

L'eventuale maggiore o minore spesa che possa derivare dal trasferimento della valuta in base al costo effettivo dell'operazione è oggetto di conguaglio tra il Ministero degli affari esteri e quello del tesoro.

Art. 9.

L'assegno di sede è conservato per intero durante il congedo ordinario per un massimo di 45 giorni complessivamente in ciascun anno, ivi compresi i giorni di viaggio, al personale in servizio all'estero che esplica funzioni direttive o mansioni di segreteria o di servizio, e di 60 giorni complessivamente, ivi compresi i giorni di viaggio, al rimanente personale di ogni ordine e grado.

L'assegno di sede non compete al personale in servizio all'estero che usufruisca di congedo ordinario in Italia prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di assunzione delle funzioni all'estero.

Art. 10.

Ai professori incaricati o supplenti ed ai maestri elementari incaricati o provvisori inviati dall'Italia il trattamento economico di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 1 con gli aumenti o le diminuzioni previste dagli articoli 3, 4, 5 e 6 è attribuito per intero soltanto se prestino servizio per non meno di 20 o 25 ore settimanali rispettivamente.

Qualora il servizio di cui sopra non raggiunga le ore settimanali di cui al precedente comma, il trattamento stesso è ridotto di tanti ventesimi quante sono le ore settimanali in meno per i professori incaricati o supplenti e di tanti venticinquesimi quante sono le ore settimanali in meno per i maestri elementari incaricati o provvisori.

Ai professori incaricati o supplenti ed ai maestri incaricati o provvisori assunti sul luogo è assegnata una retribuzione complessiva mensile da determinarsi col provvedimento ministeriale che autorizza l'assunzione del personale stesso, in valuta locale in rapporto al numero delle ore settimanali di insegnamento ed in misura non superiore alle retribuzioni corrisposte per analoghe prestazioni nelle scuole pubbliche locali, salvo casi eccezionali da regolarsi di concerto col Ministro per il tesoro.

Per le supplenze di durata inferiore a un mese la retribuzione di cui al precedente comma è corrisposta in ragione di tanti trentesimi di quella mensile quanti sono i giorni compresi fra l'inizio e il termine del servizio.

Ai professori ed ai maestri di cui al presente articolo, assunti posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740.

Art. 11.

Per il personale subalterno assunto sul luogo si applicano le norme di cui al terzo comma dell'articolo 10.

Art. 12.

Al personale direttivo ed insegnante destinato all'estero a norma degli articoli 14 e 15 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, spetta una indennità di stabilimento all'atto dell'assunzione delle funzioni nella sede all'estero, nella misura della metà dell'assegno di sede mensile di cui agli articoli 3 e 4 con le maggiorazioni o riduzioni previste dagli articoli 5

e 6. Tale indennità non compete in occasione di trasferimenti ad altre sedi estere nè in caso di nuova destinazione all'estero prima che sia trascorso un biennio dalla cessazione del precedente servizio all'estero, nè al personale che si trovi già in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

Al personale insegnante di grado inferiore al VI incaricato della direzione di scuole italiane all'estero in caso di mancanza del titolare spetta l'indennità indicata nell'allegata tabella *B*.

Al professore o funzionario di grado inferiore al VI incaricato delle funzioni di direttore degli Istituti di cultura di cui all'articolo 12 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, in caso di mancanza del titolare, è attribuita una indennità di direzione nel limite massimo di cui alla medesima tabella *B*, non cumulabile con quella indicata nel precedente comma.

Al personale di cui ai due precedenti commi, non spetta l'indennità di carica stabilita dall'articolo 2 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240.

Art. 14.

L'assegno di sede compete dal giorno di assunzione delle funzioni nella sede all'estero e cessa il giorno in cui il personale lascia l'ufficio.

Art. 15.

Al personale destinato alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero è dovuto, per raggiungere la sede, per il trasferimento in altra sede all'estero e per il ritorno in Patria al termine definitivo del servizio all'estero:

a) il rimborso del biglietto ferroviario o marittimo in posto di prima classe per il personale dei gruppi *A*, *B*, *C*, ed a quello non di ruolo oppure estraneo all'Amministrazione che venga ad essi parificato, ed in seconda classe per il rimanente personale, o il rimborso del biglietto in aereo per i viaggi intercontinentali;

b) il rimborso del prezzo di trasporto sugli altri servizi pubblici di linea per i percorsi che non possono compiersi per mezzo di ferrovia o di piroscafo;

c) il rimborso del prezzo di trasporto con i mezzi più economici sui percorsi per i quali non esistano di servizi di linea;

d) il rimborso delle spese per il trasporto del bagaglio limitatamente al peso di 100 chilogrammi;

e) l'aumento di due decimi sui rimborsi di cui alle lettere *a*) e *b*).

Il rimborso delle spese di viaggio, escluse quelle per il bagaglio, è dovuto con l'aumento di due decimi di cui alla lettera *e*), anche se tutto o parte del viaggio venga compiuto per via aerea.

Per i giorni di viaggio su percorso estero strettamente necessari per raggiungere la sede o per trasferirsi in altra sede all'estero per ragioni di servizio, o per il ritorno in Patria, al termine definitivo del servizio all'estero, compete una diaria pari ad un trentesimo dell'assegno di sede mensile relativo alla sede di destinazione o, per i casi di rientro in Italia, a quella di provenienza. Tale diaria non compete per i viaggi marittimi. Per i percorsi sul territorio italiano compete il trattamento previsto per le missioni all'interno.

Il rimborso di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), del presente articolo è dovuto anche per la moglie, purchè non separata legalmente e per i figli a carico ai sensi del precedente articolo 5.

Non si applicano le disposizioni del presente articolo qualora il viaggio di ritorno in Patria si inizi dopo il sessantesimo giorno dalla data di cessazione definitiva del servizio all'estero.

Art. 16.

Il personale direttivo delle istituzioni culturali e scolastiche all'estero che, per ragioni di servizio, venga chiamato temporaneamente in Italia, conserva l'assegno di sede solo per i primi dieci giorni.

Art. 17.

Le competenze di cui all'articolo 1, lettera *a*) sono liquidate in lire italiane.

È consentito tuttavia che, su domanda degli interessati, le competenze stesse siano trasferite all'estero nella valuta adottata per il pagamento degli assegni di sede. Le operazioni di trasferimento sono peraltro effettuate nell'importo effettivamente realizzabile in base al costo dell'operazione.

Art. 18.

Qualora per effetto di avvenuta cessazione in una sede all'estero e successiva assunzione in altra, si renda necessario eseguire conguagli tra ratei di assegni trasferibili in valute diverse, le relative operazioni saranno disposte unicamente in lire italiane, nelle misure fissate per gli assegni dalle tabelle allegate alla presente legge, con le maggiorazioni o riduzioni relative.

Il saldo eventualmente da versare può essere trasferito in valuta secondo le disposizioni di cui all'articolo 8. Per il personale rientrato in Italia i ratei eventualmente spettanti sono corrisposti unicamente in lire.

Art. 19.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° luglio 1951. Fino a tale data continuano ad aver vigore le disposizioni di cui alla legge 9 ottobre 1951, n. 1570.

TABELLA *A*.

TABELLA DEGLI ASSEGNI DI SEDE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI CULTURALI E SCOLASTICHE ALL'ESTERO

Professori universitari e funzionari dei gradi III, IV e V e presidi di grado V	Lire mensili	164.000
Professori universitari di grado VI e VII, presidi direttori effettivi e professori di scuole d'istruzione media di grado VI, funzionari del gruppo *A* di grado VI	» »	145.000
Professori di scuole d'istruzione media e funzionari del gruppo *A* dei gradi VII, VIII e IX	» »	109.000
Ispettori scolastici, Direttori didattici, funzionari del gruppo *B* dei gradi VII e VIII, maestri elementari del grado VIII	» »	91.000
Professori di scuole d'istruzione media dei gradi X e XI incaricati e supplenti inviati dall'Italia e funzionari del gruppo *A* dei gradi X e XI	» »	73.000
Maestri elementari dei gradi IX e X, funzionari del gruppo *B* dei gradi IX e X	» »	73.000
Maestri elementari dei gradi XI e XII, funzionari del gruppo *B* dei gradi XI e XII, maestri d'arte, maestre di scuole materne, maestri provvisori e incaricati inviati dall'Italia, personale del gruppo *C*	» »	55.000
Personale subalterno inviato dall'Italia	» »	19.000

TABELLA *B*.

TABELLA DELLE INDENNITÀ SPETTANTI AL PERSONALE INCARICATO DELLA DIREZIONE DELLE SCUOLE O DEGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA

Direzione di scuola secondaria (scuola media e liceo o istituto tecnico) o equiparabile	Lire mensili	13.000
Direzione di scuola media o equiparabile	» »	9.000
Direzione di scuola elementare di almeno 10 classi	» »	8.000
Direzione di scuola elementare di almeno 5 classi	» »	6.000
Direzione di Istituto italiano di cultura	» »	26.000